

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DI OPL



*Documentazioni
accademiche*

Al fine di svolgere le pratiche per alcuni visti e per il riconoscimento dei titoli all'estero, è necessario richiedere alcuni certificati presso la propria università.

L'articolo 15 della legge 183/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2012, ha apportato delle modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare è previsto che *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000"* (autocertificazioni).

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Un'eccezione a tali disposizioni è costituita dalle certificazioni rese ai fini dei procedimenti previsti dalla normativa sull'immigrazione per i quali, sino alla data del 31 Dicembre 2012, viene trascritta la frase *"Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinari dalle norme sull'immigrazione"*.

La stragrande maggioranza degli enti che operano la valutazione dei crediti formativi all'estero generalmente richiedono:

- Certificato di laurea/diploma con specificati esami, date, voto, e carriera.
- Diploma Supplement (DS)
- Certificato che riconosca l'abilitazione professionale
- Certificato che riconosca l'avvenuto tirocinio (con specificate ore e area di lavoro)

Il Diploma Supplement (DS) è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. Fornisce una descrizione

ne della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. Il documento è redatto in lingua italiana e inglese. Possono richiederlo i laureati secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 270/04. Viene rilasciato gratuitamente o in formato cartaceo o in PDF via email.

E' possibile trovare il modulo di richiesta dei certificati presso le università e solitamente anche online. Per esempio, è possibile trovare il modulo di richiesta all'Università degli Studi di Milano Bicocca al seguente link: [modulo di richiesta](#).

Tale modulo va poi compilato e consegnato presso l'ufficio o inviato tramite le modalità indicate dall'università di riferimento.

Generalmente è possibile ottenere tutti i certificati sia in italiano che in inglese e fare richiesta di invio a casa o presso l'ente estero che svolge l'attività di valutazione dei crediti formativi.

I costi relativi all'ottenimento della certificazione necessaria sono generalmente i seguenti:

- 16,00 € di marca da bollo da applicare al modulo di richiesta dei certificati.
- 16,00 € di marca da bollo per certificato (escluso il Diploma Supplement e l'attestazione di avvenuto tirocinio).
- Spese di spedizione.

PROBLEMI PER I LAUREATI CON IL VECCHIO ORDINAMENTO

Le indicazioni appena illustrate descrivono la prassi per ottenere le certificazioni necessarie per il riconoscimento del titolo all'estero e per svolgere alcune prassi per l'ottenimento di alcuni visti solo per chi è in possesso di una laurea nuovo ordinamento.

Per chi invece è in possesso di laurea quinquennale vecchio ordinamento si presentano diversi problemi:

- benché il certificato di abilitazione professionale possa essere redatto in lingua inglese, il certificato di laurea quinquennale vecchio ordinamento è ottenibile solo in italiano;
- l'attestazione dell'avvenuto tirocinio, se effettuato post laurea, è redatta solo in italiano;
- il Diploma Supplement non è disponibile;
- il riconoscimento dell'equipollenza della laurea vecchio ordinamento con la laurea nuovo ordinamento all'estero.

Per risolvere tali problematiche sono stati interpellati gli amministrativi di alcune università lombarde che utilizzano la seguente prassi:

- Per sopperire all'impossibilità di ottenere un Diploma Supplement in inglese, il dipartimento è in grado di attestare l'autenticità delle copie della "guida dello studente" (che contengono i dettagli sui programmi dei corsi superati) dell'anno di immatricolazione del laureato vecchio ordinamento; l'interessato deve pertanto recarsi in università, fotocopiare le pagine della "guida dello studente" che descrivono i corsi frequentati e superati, per poi procedere alla richiesta di attestazione. Tale prassi generalmente non prevede costi.
- La traduzione delle copie attestate dei programmi dei corsi e dei certificati rilasciati solo in italiano è a carico del richiedente che dovrà rivolgersi a traduttori giurati certificati che svolgono tali servizi (ambasciate, consolati, tribunale, enti privati).
- Generalmente le università inviano il materiale consegnato in busta chiusa presso l'indirizzo (italiano o estero) fornito previo pagamento delle spese di spedizione.

Per quanto riguarda invece l'equipollenza tra laurea quinquennale vecchio ordinamento e laurea magistrale, essa è riconosciuta in Italia da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. E' pertanto possibile che all'estero le due tipologie di lauree vengano riconosciute in modo differente.